PARERE MOTIVATO
n. 202 del 23 OTTOBRE 2014

OGGETTO: Comune di VIDOR (TV)
Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio.

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE

VISTA la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR 23 del 21/01/2014;

VISTA la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.

ATTESO che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).

DATO ATTO che:

- Il Comune di Vidor (TV) ha approvato con DGC n. 43 del 7.05.12 il "Documento Preliminare e lo schema di accordo di pianificazione", ai sensi dell'art. 15 della legge urbanistica regionale, per la formazione del piano di assetto del territorio comunale.
- In applicazione dell'art. 5 della legge urbanistica regionale 11/2004 è stata avviata la fase di concertazione e partecipazione con gli enti territoriali e le Amministrazioni interessate alla tutela degli interessi pubblici coinvolti nella redazione del P.A.T., oltre che con le associazioni economiche, sociali e politiche portatrici di interessi diffusi nel territorio comunale, mediante incontri di lavoro e pubbliche assemblee.
- Il Comune ha espletato la fase di concertazione e partecipazione ai fini della redazione del Piano di Assetto del Territorio Comunale ai sensi della Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004 e successive modificazioni, prendendo atto degli esiti dell'avvenuta concertazione e valutando le comunicazioni ed i contributi – diversamente pervenuti – da

parte degli enti, amministrazioni, associazioni e soggetti interessati, intervenuti alla concertazione. Con DCC n. 7 dell'1.04.14 è stato adottato il Piano di Assetto del Territorio Comunale secondo quanto previsto dalla LR n. 11 del 23.04.04.

- Come da documentazione presentata, l'avviso dell'avvenuta adozione del Piano in parola è stato affisso all'albo pretorio del Comune, nel Bur n. 45 del 24.04.14, nel sito Web e pubblicato nei quotidiani "Il Gazzettino" e "La Tribuna" del 24.04.14.
- Come emerge dalla dichiarazione del Responsabile del Procedimento del Comune le osservazioni pervenute sono n. 22 osservazioni nei termini e n.1 fuori i termini, delle quali nessuna con attinenze ambientali.

DATO ATTO che:

La Commissione Regionale V.A.S., con parere n.25 del 26.02.2014, aveva espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul Rapporto Ambientale Preliminare al Documento Preliminare per la redazione del Piano di Assetto Territoriale del Comune di Vidor (TV) con prescrizioni che dovevano essere ottemperate in sede di stesura del Rapporto Ambientale.

ESAMINATA la documentazione trasmessa dall'Autorità procedente con le note:

- Prot. n.3455 del 9.04.14;
- Prot. n.6175 del 30.06.14;
- Prot. n.6176 del 30.06.14;
- Prot. n.6177 del 30.06.14;

VISTA la relazione istruttoria tecnica per la valutazione di Incidenza N. 308/ 2014 del 22 ottobre 2014 con la quale il Servizio Pianificazione Ambientale Regionale ha espresso un parere favorevole con prescrizioni;

VISTA la relazione istruttoria tecnica n. 03 esaminata dalla Commissione Regionale VAS in data 23/10/2014 predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV e dal Servizio Pianificazione Ambientale della suddetta struttura, dalla quale emerge che:

- Il Rapporto Ambientale esaminato, integrato secondo le indicazioni fornite in sede istruttoria, risulta correttamente impostato e contiene le informazioni di cui all'allegato VI del D.Lgs. 152/2006, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 13 del medesimo D.Lgs. 152/2006.
- Premesso che uno degli aspetti fondamentali del processo integrato di pianificazione e valutazione consiste nella definizione delle criticità del territorio oggetto di pianificazione, le stesse hanno rappresentato gli elementi che hanno meritano una particolare attenzione in fase di pianificazione.
- Il Rapporto Ambientale del PAT ha opportunamente considerato le criticità presenti sul territorio nonché quelle derivanti dalle scelte di Piano.
- La metodologia valutativa applicata risulta correttamente impostata e rispetta tutti i passaggi necessari alla Valutazione strategica del piano.
- Alla luce delle integrazioni fornite durante l'iter istruttorio è stato possibile approfondire gli aspetti valutativi ed evidenziare però che non tutte le azioni possono ritenersi completamente valutate.
- Alla luce della metodologia utilizzata, del grado di dettaglio della stessa e della particolarità di alcune azioni strategiche sono emerse ulteriori considerazioni.
- Relativamente alla individuazione di *Aree di Riqualificazione e Riconversione, Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, riordino in zona agricola* (art. 38 NTA) che includono ambiti territoriali consolidati con

caratteri di criticità ed obsolescenza dovuti a dismissione di attività produttive o progressiva incompatibilità con l'evoluzione del contesto urbano e territoriale, attuabili tramite PUA, si evidenzia che gli stessi dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a VAS qualora definiti gli elementi progettuali, dimensionali, nonchè le destinazioni d'uso.

- Relativamente alla individuazione di *Contesti territoriali destinati alla realizzazione di Programmi complessi* (art.39 NTA) che includono ambiti caratterizzati prevalentemente da insediamenti produttivi, industriali e/o commerciali che possono includere anche la residenza, per i quali si renda necessario il riordino degli insediamenti esistenti, il cambio delle destinazioni d'uso e il ripristino della qualità ambientale, si evidenzia che gli stessi dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a VAS qualora definiti gli elementi progettuali, dimensionali, nonchè le destinazioni d'uso.
- Relativamente ai *Servizi di interesse comune di maggiore rilevanza* (art. 35 NTA) a cui il PAT riferisce le aree e/o complessi di servizi istituzionali pubblici a scala territoriale di rilevanza comunale e/o sovracomunale esistenti, da realizzare, da potenziare e/o di nuova formazione, si prende atto che il PI dovrà definire le funzioni, disciplinare gli interventi ammissibili, gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione. Per tale motivo, ritenendo che tali ambiti non siano stati adeguatamente valutati in questa sede, gli stessi dovranno essere sottoposti a successiva Verifica di Assoggettabilità.
- In merito alle azioni riferite alle *Infrastrutture di Maggiore rilevanza* si ritiene che la valutazione delle stesse debba esse effettuata in sede attuativa delle stesse.
  Si prende atto del Protocollo d'intesa sottoscritto fra Regione del Veneto, Provincia di Treviso, Comune di Vidor, Veneto Strade Spa in data 06/03/2014, con il quale vengono definiti ed approvati i nuovi tracciati infrastrutturali e con il quale si da mandato a Veneto Strade Spa di predisporre il progetto preliminare e gli studi preliminari di impatto ambientale.
- Relativamente alla possibilità concessa dalle NTA al P.I. di apportare *modifiche ai limiti fisici e/o ai limiti/perimetri indicati per le aree ad urbanizzazione consolidata*, si ritiene che dette variazioni dovranno naturalmente avvenire nel rispetto degli obiettivi generali di limitazione del consumo di suolo e di contenimento della dispersione insediativa, controllando la costruzione a nastro lungo le strade d'interconnessione tra gli aggregati insediativi, la "fusione" tra gli stessi, e avendo soprattutto cura di verificare che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella V.A.S.".
  Sul punto si ritiene opportuno verificare i contenuti dell'articolo con quanto disposto dalla LR 11/04 e dagli atti di indirizzo di cui all'art. 50 della medesima legge approvati con DGR 3178 e ss.mm.ii, con particolare riferimento all'art. 43 della LR 11/04 "Tutela del territorio agricolo nel Piano Regolatore Comunale" che prevede che i limiti fisici alla nuova edificazione siano individuati "con riferimento alle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio".
  In sintesi si ritiene che le trasformazioni territoriali che interessano le aree esterne alle aree di edificazione consolidata, per quanto contenute entro i limiti fisici all'edificazione cartografati, dovranno essere sottoposte a verifica di Assoggettabilità escludendo comunque tutte le fattispecie di esclusione previste dalla DGRV 1717 del 03/10/2013.
- Relativamente alle aree ad *edificazione diffusa* (art. 37 NTA) ed alla individuazione dei limiti fisici all'edificazione, si invita ad una attenta verifica di coerenza con l'obiettivo strategico di contenere il consumo di suolo.

- Il Rapporto Ambientale conferma i criteri assunti dal PAT approfondendo gli obiettivi del Documento Preliminare ed evidenziando le specifiche azioni inserite nelle NTA, divise sia per componenti ambientali e socio-economiche, che per obiettivi.
- In fase di attuazione del Piano, dovranno essere osservate le prescrizioni di seguito riportate in merito alla Valutazione di Incidenza che esamina gli effetti del Piano sui siti della Rete Natura 2000 ricadenti all'interno del territorio comunale *(sito ZPS IT3240023 Grave del Piave e SIC IT3240030 Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso di Negrisia ricadente nell'ambito dell'ATO 01 Fiume Piave, sito SIC IT3240015 Palù del Quartiere del Piave ricadente nell'ambito dell'ATO 04 Ambito dei Palù del Quartier del Piave).*
- La verifica della coerenza esterna è stata fatta in relazione alla pianificazione sovraordinata, ai piani urbanistici dei comuni contermini ed a quanto derivante dal PATI "Quartiere del Piave"; in relazione a quest'ultimo punto si precisa che il PAT dovrà attenersi a tutte le indicazioni poste dal PATI.
- Con particolare riferimento agli aspetti infrastrutturali definiti dalla pianificazione sovraordinata (PTCP) ripresi dal PATI QdP si prende atto delle modifiche infrastrutturali riportate all'interno della tavola .04 della trasformabilità e che le stesse derivano dal Protocollo d'intesa sottoscritto fra Regione del Veneto, Provincia di Treviso, Comune di Vidor, Veneto Strade Spa.
- Prima dell'approvazione il Piano adottato dovrà uniformarsi a tutte le prescrizioni poste dalle Autorità Ambientali.
- Per quanto riguarda il monitoraggio il Comune ha individuato alcuni indicatori da misurare in sede di attuazione.

VISTA

Come emerge dalla dichiarazione formulata dal Responsabile del Procedimento del Comune di Vidor prot. 6113 del 27/06/2014, trasmessa con nota prot. n.6175 del 30/06/2014 ed acquisita al prot. reg. n. 281358 del 01/07/2014, a seguito delle pubblicazioni dei documenti relativi al PAT ed al R.A. sono pervenute complessivamente N.22 osservazioni entro i termini e N.1 oltre i termini. Dalla stessa dichiarazione risulta che nessuna osservazione ha diretta attinenza a questioni ambientali.

RITENUTO che:

Il Rapporto Ambientale esaminato, integrato secondo le indicazioni fornite in sede istruttoria, risulta correttamente impostato e contiene le informazioni di cui all'allegato VI del D.Lgs. 152/2006, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 13 del medesimo D.Lgs. 152/2006;

TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS ESPRIME AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. 152/2006 PARERE POSITIVO

sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano di Assetto Territoriale del Comune di Vidor (TV) a condizione che siano ottemperate le seguenti

PRESCRIZIONI PRIMA DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO

1.1. Le Norme Tecniche di Attuazione dovranno essere integrate con tutte le prescrizioni poste dalle competenti Autorità Ambientali nonché con le seguenti ulteriori disposizioni:

1.1.1. relativamente alla individuazione di *Aree di Riqualificazione e Riconversione, Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, riordino in zona agricola,* è necessario integrare l'articolo 38 con il seguente comma: *"Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, i nuovi interventi che demandano al P.I. e ad un PUA l'attuazione, dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla DGRV 1717 del 03/10/2013".*

1.1.2. relativamente alla individuazione di *Contesti territoriali destinati alla realizzazione di Programmi complessi* è necessario integrare l'articolo 39 con il seguente comma: *"Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, i nuovi interventi dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla DGRV 1717 del 03/10/2013".*

1.1.3. relativamente ai "Servizi di interesse comune di maggiore rilevanza" è necessario integrare l'art. 35 con il seguente comma: *"Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, i nuovi interventi che demandano al P.I. la disciplina delle funzioni da confermare, da trasferire, da riconvertire, e la definizione puntuale degli interventi, dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla DGRV 1717 del 03/10/2013".*

1.1.4. relativamente alle azioni di trasformazione territoriale che potrebbero avere attuazione esternamente alle aree ad *urbanizzazione consolidata* e comunque entro i limiti fisici all'espansione, è necessario integrare l'art. 33 con il seguente comma: *"Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, i nuovi interventi previsti in aree esterne alle aree ad urbanizzazione consolidata, comunque entro i limiti massimi all'edificazione, dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla DGRV 1717 del 03/10/2013".*

1.1.1. per quanto riguarda le mitigazioni relative all'inquinamento luminoso, occorre inserire un articolo con le seguenti disposizioni:

- Per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti.
- Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre.
- È fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche in maniera provvisoria.
- Per l'illuminazione di edifici e monumenti, gli apparecchi di illuminazione devono essere spenti entro le ore ventiquattro.
- L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4500 lumen. In ogni caso, per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a servizi di pubblica utilità ed all'individuazione di impianti di distribuzione self service è prescritto lo spegnimento entro le ore 24 o, al più tardi, entro l'orario di chiusura dell'esercizio.
- E' vietato installare all'aperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce al di fuori degli spazi funzionalmente dedicati e in particolare, verso la volta celeste.
- Tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto spettro di emissione; allo stato attuale della tecnologia devono rispettare questi requisiti le lampade al sodio ad alta pressione, da preferire lungo le strade

urbane ed extraurbane, nelle zone industriali, nei centri storici e per l'illuminazione dei giardini pubblici e dei passaggi pedonali. Nei luoghi in cui non é essenziale un'accurata percezione dei colori, possono essere utilizzate, in alternativa, lampade al sodio a bassa pressione (ad emissione pressoché monocromatica).

- E' vietata l'installazione all'aperto di apparecchi illuminanti che disperdono la loro luce verso l'alto.

1.3 Relativamente alla presenza nel territorio comunale dei seguenti siti della Rete natura 2000: *ZPS IT3240023 Grave del Piave e SIC IT3240030 Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso di Negrisia, SIC IT3240015 Palù del Quartiere del Piave,* è necessario modificare i seguenti articoli come segue:

- art. 14 nella parte prescrizioni e vincoli

"Prescrizioni e vincoli

5. In sede di pianificazione comunale si valuterà la possibile realizzazione, con riferimento all'art. 27 della LR 40/1984 "Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali", di un Parco di interesse comunale nell'ambito dei Palù del Quartier del Piave, al fine di assolvere le funzioni di tutela dell'ambiente naturale e al fine di assicurarne la conservazione e la valorizzazione e altresì al fine di rendere possibile l'uso sociale dei beni e del paesaggio.

6. Per i piani, progetti e interventi che singolarmente o congiuntamente ad altri possono avere incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000 dovrà essere verificato il rispetto della procedura di valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e della normativa regionale vigente in materia. All'interno del siti SIC IT3240015 Palù del Quartiere del Piave, ZPS IT3240023 Grave del Piave, SIC IT3240030 Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso di Negrisia valgono, inoltre, le disposizioni del D.M. 17 ottobre 2007, Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)."

- art. 42 nella parte di Prescrizioni e Vincoli

"8. Nelle more di approvazione del P.I. vanno conservati gli elementi vegetali lineari e areali quali siepi, filari, macchie ed aree boscate.

9. Il P.I. prescrive che ogni intervento di trasformazione edilizia ed ogni miglioramento fondiario in territorio agricolo deve concorrere al ripristino del paesaggio agrario attraverso adeguati interventi di piantumazione degli assi interpoderali e dei corsi d'acqua minori con specie planiziali da scegliere tra le specie autoctone.

10. È vietata la trasformazione del suolo all'interno dei siti della Rete natura 2000 in presenza di aree riconosciute come habitat ai sensi della Direttiva 92/43/Cee in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico".

1.4 La Dichiarazione di Sintesi va redatta ai sensi dell'art.17 del D.Lgs 152/2006 come modificato con D.Lgs.4/2008, tenendo conto di tutte le integrazioni/chiarimenti forniti in sede istruttoria.

1.5 La Sintesi non Tecnica dovrà essere integrata in relazione e quanto sopra esposto nonchè con il Piano di Monitoraggio esposto nel Rapporto Ambientale.

1.6 Il provvedimento di approvazione dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria.

1.7 Il Comune di Vidor (TV) deve provvedere alla pubblicazione nel proprio sito web dell'atto di approvazione del Piano, del Piano, del Rapporto Ambientale così come integrato nonché con quanto contenuto nel Parere ARPAV prot. n.0055732 del 03/06/2014, nel Parere del Ministero per i Beni e le Attività culturali prot. n. 6917 del 28/04/2014 cl.34.19.04/7, del presente parere, della Sintesi Non Tecnica così come integrata, della Dichiarazione di Sintesi, delle misure adottate per il monitoraggio.

IN SEDE DI ATTUAZIONE DEL PIANO

2.1. Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.

2.2. Relativamente alla presenza nel territorio comunale dei seguenti siti della Rete natura 2000: *ZPS IT3240023 Grave del Piave e SIC IT3240030 Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso di Negrisia, SIC IT3240015 Palù del Quartiere del Piave,* sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, si deve ottemperare alle seguenti prescrizioni:

- *di non interessare habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 09/147/Ce in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico con gli strumenti attuativi, gli accordi di programma, i programmi complessi e le azioni svolti in attuazione del piano, in particolare in relazione:*
  - *alla realizzazione delle infrastrutture di maggior rilevanza di cui all'art. 36;*
  - *all'attuazione degli ambiti di edificazione diffusa di cui all'art. 37*
  - *nell'attuazione di programmi complessi identificati dal PI e differenti rispetto a quelli identificati dal presente Piano (art. 39– Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi);*
- *di verificare la necessità di avviare la procedura per la valutazione di incidenza ai sensi della normativa vigente per gli strumenti pianificatori (P.I., P.U.A., programmi complessi, accordi di programma) nonché progetti, interventi e azioni, in particolare facenti riferimento alle seguenti Norme di Piano:*
  Art. 37 – Edificazione diffusa e Art. 39 – Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi;
- *di subordinare l'attuazione delle azioni di conservazione di habitat e specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE alla valutazione da parte dell'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza per gli aspetti di cui all'art. 5, comma 3, del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;*
- *di realizzare le azioni di cui all'articolo 36 e 37 al di fuori del periodo di vulnerabilità delle specie di interesse comunitario, che verrà caso per caso riconosciuto nell'ambito della procedura di valutazione di incidenza ricompresa nelle procedure di autorizzazione;*
- *di realizzare gli interventi di semina e messa a dimora di piante arboree ed arbustive, con l'impiego di specie ecologicamente coerenti e con materiale vegetale che rispetti i requisiti necessari a salvaguardare il patrimonio genetico delle popolazioni selvatiche;*
- *di sviluppare i progetti di conservazione e valorizzazione ambientale, riferiti al mantenimento o miglioramento dello stato di conservazione di habitat, habitat di specie e specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE, secondo i principi e le indicazioni riportate nel documento "Indicazioni operative per la redazione dei Piani di Gestione per i siti della rete Natura 2000" (cap. 5 e 6) di cui all'allegato A alla D.G.R. 4241/08;*
- *di prevedere nella progettazione definitiva della viabilità di interesse strategico:*
  - *la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti) di sezione quadrata o rettangolare con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali sottopassi possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché*

sia garantita una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti;
- *l'installazione di apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utenti dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;*
- *la verifica dell'eventuale necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi;*

2.3. I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L. 106/2011 saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità per le parti non valutate nel PAT, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGRV 1717 del 03/10/2013.

2.4. Tenuta in considerazione l'individuazione dei limiti fisici alla nuova edificazione previsti esternamente alle aree ad edificazione diffusa, si raccomanda una attenta verifica in merito al consumo di suolo.

2.5. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.

2.6. In sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri di cui al precedente punto 1.1.1., dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il Direttore della Sezione Coordinamento
Commissioni (VAS – VINCA – NUVV)

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di **8** pagine